




CITTA di MAGENTA

**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
L.R. 12/2005**

DOCUMENTO DI PIANO



Il Dirigente
Responsabile del Progetto PGT
Giovanni Biolzi

Il Sindaco
Luca del Gobbo

Il Vice Sindaco
Assessore alla Programmazione del Territorio
Marco Maerna

Coordinatore ed estensore del PGT
Arch. Giuseppe Barra

Collaboratori
Arch. Meroni Laura
Pian. Molinari Alessandro

Adottato 23/11/2009
Deliberazione CC. n. 66

Referente scientifico V.A.S.
Arch. Giorgio Baldizzone

Approvato/....../2010
Deliberazione CC. n.

NORME DI ATTUAZIONE

Data: **Ottobre 2009**

Elaborato

Aggiornamento:

DDP C 6

SOMMARIO

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.2 - CONTENUTI E LIMITI DEL DOCUMENTO DI PIANO.....	5
ART.3 - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO.....	8
ART.4 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE	10
ART.5 - EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI..	11
ART.6 - PEREQUAZIONE INCENTIVAZIONE COMPENSAZIONE E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA.....	12
ART.7 - PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI	15
ART.8 - PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE.....	16
ART.9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PGT – PRESCRIZIONI GENERALI PER I PIANI ATTUATIVI ED I PIANI DI SETTORE.	17
ART.10 - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE ED AREE ASSOGGETTATE AD INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.....	18
ART.11 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PIANI ATTUATIVI VIGENTI.....	21
ART.12 - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.)	24
ART.13 - MONITORAGGIO DEL PIANO E DELLA SUA ATTUAZIONE.....	27

Allegati:

AII. A) SCHEDE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Il Piano di Governo del Territorio (PGT) pianifica e programma, con riferimento all'intero territorio comunale, l'assetto del territorio e le sue trasformazioni ed utilizzazioni urbanistiche ed edilizie, ancorchè non soggette a preventiva verifica ed all'ottenimento di titolo abilitativo. Il PGT costituisce uno strumento urbanistico unitario per il territorio comunale, coordinato con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, che si articola nei seguenti atti:

- a) il Documento di Piano
- b) il Piano dei Servizi
- c) il Piano delle Regole

1.2. - Il P.G.T. detta e definisce - rispettivamente- le direttive e gli indirizzi nonché prescrizioni speciali e vincoli finalizzati a tutelare ed a riqualificare l'ambiente ed il paesaggio, a promuovere uno sviluppo sostenibile degli insediamenti e delle infrastrutture, a garantire una adeguata dotazione di servizi sia per la popolazione e per le attività del territorio comunale che in quanto polo di di rilevanza sovracomunale per alcune tipologie di servizi . Il P.G.T. individua altresì -anche a mezzo di specifiche fasce di rispetto- le zone nelle quali l'uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitate al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori (ambientali, storici, artistici o monumentali; di morfologia urbana e/o del paesaggio), di particolari risorse naturali, di particolari impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee ferroviarie, elettrodotti, oledotti, reti dei servizi di urbanizzazione). Quando detta tutela è perseguita anche da altre disposizioni legislative speciali, queste ultime -se più restrittive circa l'uso del suolo e le sue trasformazioni e se comportanti un più vasto ambito di rispetto- prevalgono sul P.G.T..

1.3. - Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si pone quali obiettivi generali:

- sussidiarietà
- ridefinizione in chiave di centralità del ruolo della città e del suo territorio in ambito provinciale
- rimodulazione della prassi della pianificazione urbana con metodologie integrate relative al binomio ambiente/territorio attraverso il processo di VAS
- promozione dello sviluppo sostenibile e sua declinazione a livello locale
- valorizzazione e consolidamento dei meccanismi della compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica
- rafforzamento delle politiche relative alla residenza
- rafforzamento e strutturazione del ruolo delle funzioni eccellenti
- attenzione ai problemi urbanistici delle frazioni
- creazione di una nuova eccellenza nel campo delle politiche ambientali, di risparmio energetico e di incentivazione all'uso di risorse rinnovabili
- valorizzazione e promozione di interventi di mobilità sostenibile
- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- valorizzazione del territorio agricolo

Il PGT prevede l'utilizzo di meccanismi di compensazione, perequazione e incentivazione, finalizzati ad un' equa ripartizione dei benefici economici derivanti dalle trasformazioni del territorio, qualora ciò non contrasti con gli interessi pubblici generali.

1.4.1. - Il Piano di Governo del Territorio:

- recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale sovraordinati, ed in particolare ha contenuti coerenti e coordinati con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP), del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino ed il Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- esplica la propria efficacia, disciplinando, anche con le norme di Piani Settoriali allegati, interventi di completamento, trasformazione urbanistica ed edilizia e vincoli sia di natura strategica, a carattere paesistico, sia operativa a breve e medio termine;
- individua e norma, attraverso il Piano delle Regole, le destinazioni private del suolo e degli edifici, le modalità di intervento sulle parti edificate e le aree a destinazione agricola;
- individua e norma, attraverso il Piano dei Servizi le destinazioni pubbliche per programmare la dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse pubblico, locale, urbano e territoriale. Tra esse sono comprese le aree a verde pubblico che costituiscono corridoi ecologici di valore paesistico, per la fruizione da parte della popolazione e per la tutela della presenza di specie vegetali ed animali.

1.5. - Il Piano di Governo del Territorio (PGT)

- è redatto con riferimento alle risultanze del documento appositamente predisposto per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- in conformità all'art. 4, l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è stato redatto e sottoposto alla valutazione ambientale e ne è stata valutata la sostenibilità ambientale;

1.6 Nella normativa che segue ed in quella relativa agli altri elaborati del PGT, di cui al comma 3, la dizione "Piano di Governo del Territorio" assume il significato di "tutti i documenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole)"

1.7 I tre documenti costitutivi del Piano di Governo del territorio contengono sia nelle previsioni grafiche sia in quelle normative disposizioni aventi il carattere di prescrizioni, direttive ed indirizzi, secondo quanto previsto all'art. 5.

1.8 Le norme relative alle definizioni di indici e parametri ed alla discipline e definizione delle destinazioni d'uso sono quelle riportate nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole, integralmente valide per l'intero PGT.

ART.2 - CONTENUTI E LIMITI DEL DOCUMENTO DI PIANO

2.1 Il Documento di Piano è redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 12/2005. Sulla scorta di tali prescrizioni il Documento di Piano è corredato da una documentazione di analisi che costituisce parte integrante finalizzata a definire:

- a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, tenuto conto delle proposte dei cittadini singoli o associati emerse nel percorso di partecipazione, documentato nel Rapporto Ambientale della VAS.
- b) il quadro conoscitivo del territorio comunale,
- c) l'assetto geologico, idrogeologico e sismico anche mediante rinvio ad appositi studi.

2.2 In attuazione degli obiettivi generali definiti dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle analisi e delle valutazioni di cui al comma precedente, tenuto conto delle proposte dei cittadini singoli o associati emerse nel percorso di partecipazione, sono stati individuati i seguenti indirizzi strategici cui conformare le scelte di pianificazione:

- Valorizzare il ruolo di Comune polo,
- Migliorare la qualità urbana e riorganizzare i sistemi insediativi per qualificare frazioni e quartieri (creando luoghi di centralità urbana e migliorando la dotazione di servizi)
- Recuperare le aree ed il patrimonio edilizio dimesso
- Promuovere lo sviluppo economico
- Preservare un'immagine unitaria e coordinata del centro storico e ridisegnare i percorsi interni, favorendone la fruizione
- Promuovere lo sviluppo turistico realizzando strutture e servizi per la fruibilità del territorio
- incentivare l'edilizia a canone sociale e l'edilizia ecologicamente sostenibile
- Eliminare-diminuire gli elementi di frizione tra viabilità sovracomunale e tessuto urbano
- Potenziare e sviluppare a rete la mobilità ciclopedonale rendendo accessibili i punti di maggior afflusso e interesse (stazione, centro, frazioni, ville storiche, parchi pubblici, Parco Ticino)
- Migliorare il servizio di trasporto pubblico, coerentemente con richieste e necessità dei fruitori, e incentivare modalità di spostamento a ridotto impatto
- Rilocalizzare attività-funzioni che comportano impatti negativi sugli insediamenti circostanti
- Riquilibrare la stazione e gli spazi ad essa pertinenti, attrezzandola come centro di interscambio
- Introdurre protocolli di certificazione energetica e ambientale (ISO, EMAS) degli edifici e delle attività, e incentivare le applicazioni sperimentali soprattutto sul patrimonio pubblico
- Incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, sia per il patrimonio edilizio pubblico che per i privati
- Eliminare-diminuire gli impatti derivanti da fonti elettromagnetiche
- Mitigare gli impatti acustici da traffico veicolare-ferroviario
- Realizzare una rete ecologica urbana con connessioni tra aree verdi interne all'abitato e aree a parco e agricole esterne

Per tali indirizzi strategici sono state valutate le condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza con le previsioni di livello sovracomunale, e laddove necessario sono stati previsti interventi di mitigazione o sono state proposte opere di compensazione ;

2.3 Il Documento di Piano, sulla scorta di quanto emerso dalle analisi ricognitive e conoscitive ed in coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti, nei limiti ed in relazione con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale, ai fini della determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, indica nel periodo di 5 anni della sua validità una possibilità edificatoria ed una dotazione di servizi così ripartite:

- a) destinazioni residenziali **300.577** mc;
- b) destinazioni ricettive **122.429** mc;
- c) destinazioni terziarie/direzionali e commerciali **138.046** mq di slp;
- d) destinazioni produttive **131.290** mq di slp;
- e) dotazione di spazi destinati ai servizi pubblici di circa mq **50,00** complessivi per abitante.
- f) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione; definisce su di essi criteri di intervento, finalizzati alla tutela ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, quando in tali ambiti siano comprese aree che presentano nella documentazione conoscitiva aspetti rilevanti sotto quei profili;

2.1. - Il Documento di piano è costituito, oltreché dalle presenti norme tecniche, dai seguenti elaborati:

Quadro ricognitivo e programmatico

- A 1.1 Estratti elaborati PTCP: Sistema infrastrutturale
- A 1.2 Estratti elaborati PTCP: Difesa del suolo
- A 1.3 Estratti elaborati PTCP: Rete ecologica
- A 1.4a/b Estratti elaborati PTCP: Sistema paesistico-Ambientale
- A 2.1 Estratti elaborati PTC Parco del Ticino: Azionamento
Estratti elaborati PTC Parco del Ticino: Ecomosaico e Rete
- A 2.2 a/b ecologica
- A 3 Mosaico dei P.R.G
- A 4 a/b Tavola dei vincoli territoriali
- A 5 Individuazione istanze

Quadro conoscitivo del territorio comunale

- B 1 Evoluzione storica del territorio
- B 2 Classificazione mobilità urbana e viabilità Comunale
- B 3.1 Uso del suolo extraurbano
- B 3.2 Occupazione del suolo
- B 3.3 Consumo di suolo
- B 4.1 a/b Destinazioni d'uso per edificio
- B.4.2 a/b Altezza degli edifici
- B.4.3 Parametri di edificazione del tessuto urbano
- B.5.1 Aree agricole: Carta delle colture prevalenti
- B.5.2 Carta della vegetazione

Indirizzi e proposte progettuali

- C 1.a Sintesi delle criticità
- C 1.b Sintesi delle potenzialità
- C 2 Verifica dello stato di attuazione del P.R.G. vigente
- C 3 Ambiti di trasformazione ed indirizzi generali di pianificazione urbana
- C 4 Proposta di modifica delle Zone I.C. del Parco del Ticino
- C 5 Relazione
- C 6 Norme di Attuazione e Schede degli ambiti di trasformazione

Fanno parte integrante del Quadro conoscitivo del Paesaggio comunale i seguenti elaborati:

PIANO PAESISTICO COMUNALE

- DP PP 1: Inquadramento paesistico di area vasta
- DP PP 2: Principali elementi del paesaggio
- DP PP 3: Carta della sensibilità dei luoghi, scala 1:10.000
- DP PP 4: Strategie Paesaggistiche: Centro Storico – Tessuto urbano

Sono documenti integranti del P.G.T., del Documento di Piano e del Piano delle Regole:

A) l'indagine geologico-tecnica del territorio comunale, comprensiva della componente di pericolosità sismica composta dai seguenti elaborati:

- a.1 . Carta geologica strutturale (scala 1/10.000);
- a.2 . Carta geomorfologica (scala 1/10.000);
- a.3 . Carta idrogeologica (scala 1/10.000);
- a.4 . Carta litologico-tecnica (scala 1/5.000);
- a.5 . Carta di sintesi con selezione dei vincoli ambientali (scala 1/5.000);
- a.6 . Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano (scala 1/2.000);
- a.7 . Relazione geologico-tecnica;
- a.8 . Norme geologiche di piano.
- a.9 . Carta della pericolosità sismica locale (PSL) scala 1/5.000;
- a.10 . Carta di fattibilità geologica di dettaglio e caratterizzazione sismica scala 1:5.000;

B) il regolamento di polizia idraulica con l'individuazione del reticolo idrico minore composta dai seguenti elaborati:

- b.1 Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto (scala 1/10.000);
- b.2 Relazione tecnica;
- b.3 Regolamento idraulico;

2.3 Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, previa procedura di valutazione ambientale di ogni variante del medesimo, in conformità all'art. 4, comma 2, l.r. 12/2005.

2.4 In sede di prima applicazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 sul territorio comunale, la presente normativa del Documento di Piano contiene alcune formulazioni normative necessarie alla sua applicazione, che, una volta recepite secondo le indicazioni specifiche negli altri documenti del PGT, potranno essere omesse in sede di modifica del presente o di approvazione di un nuovo Documento di Piano alla sua scadenza quinquennale.

ART.3 - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

3.1. - Il Documento di Piano individua, attraverso gli elaborati cartografici di cui all'art. 2 "Indirizzi e proposte progettuali", la relazione illustrativa e le presenti NTA con relativi allegati, il quadro strategico delle previsioni insediative ed infrastrutturali generali ed in particolare gli ambiti di trasformazione definendo per ciascun ambito gli indirizzi e le prescrizioni di intervento nonché le modalità cui dovranno conformarsi gli strumenti attuativi (piani attuativi e atti di programmazione negoziata) volti a rendere operative tali previsioni.

3.2. - Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; tutte le previsioni relative ad aree private in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, o nelle previsioni del Piano dei Servizi o del Piano delle Regole, ovvero nei contenuti degli Strumenti attuativi del PGT, una volta approvati ai sensi di legge.

3.3. - Le presenti norme tecniche e gli elaborati grafici individuano gli ambiti di trasformazione (che comprendono aree, costruzioni ed infrastrutture) la cui attuazione è subordinata alla successiva approvazione di piani attuativi e atti di programmazione negoziata.

3.4. - Negli ambiti territoriali disciplinati da piano attuativo, la potenzialità edificatoria massima - ancorchè determinata con riferimento solo ad alcune aree- si intende attribuita, uniformemente, a tutte le aree comprese nel perimetro, così da realizzare l'indifferenza dei proprietari rispetto alle diverse destinazioni. Sono però sottratte a tale regime le aree già appartenenti al demanio stradale, nonché quelle occupate da corsi d'acqua naturali od artificiali attivi, secondo specifica attestazione dell'Ente Gestore, censite in catasto terreni e stralciate catastalmente dalle particelle catastali, le quali -anche se campite dal PGT come aree edificabili- non sono computabili per determinare la potenzialità edificatoria massima dell'ambito territoriale. Sono esclusi da tale prescrizione normativa le strade campestri ed i corsi d'acqua artificiali classificati quali canali terziari, cui viene pertanto riconosciuta potenzialità edificatoria, qualora risultino classificati dall'azonamento di PGT come zone edificabili di un ambito soggetto a pianificazione attuativa.

3.5. - Gli strumenti e le relative procedure di predisposizioni, di adozione e di approvazione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge, secondo le indicazioni e specificazioni ulteriori previste nelle singole schede relative ai diversi ambiti di Trasformazione.

3.6. - Ciascun piano attuativo, deve garantire la cessione delle aree necessarie a raggiungere la dotazione di standard considerata opportuna e comunque necessaria a soddisfare il minimo di legge. Gli standard necessari, eventualmente ulteriori rispetto a quelli individuati dalla tavola di azionamento e/o dalle presenti norme, possono essere reperiti all'esterno dell'ambito territoriale disciplinato dal piano attuativo, o monetizzati, secondo le vigenti disposizioni legislative o regolamentari vigenti (Delibere di Consiglio Comunale disciplinanti la materia e le diverse opportunità - ad oggi la Delibera di Consiglio Comunale 22.10.2008 n. 49 "*Criteria di valutazione della opportunità di monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in sostituzione della loro cessione gratuita e stima dei relativi valori di monetizzazione da corrispondere al Comune (articoli 46 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12)*").

3.7. - La preventiva approvazione di un atto di programmazione negoziata, ancorchè non prevista dal Documento di Piano e senza che ciò ne costituisca variante, può essere prescritta laddove la pianificazione urbanistica di dettaglio costituisca l'unico strumento adeguato a realizzare una ristrutturazione urbanistica che si appalesi necessaria ovvero ad integrare la dotazione di spazi o di infrastrutture urbanizzative che sia divenuto impossibile individuare e reperire altrimenti, per le quali non sia sufficiente il permesso di costruire convenzionato.

3.8. - Le tabelle relative alla quantificazione di piano, e riportate nella Relazione generale del **Documento di Piano**, sono utilizzate per la quantificazione della capacità edificatoria complessiva

degli ambiti, hanno carattere indicativo ed orientativo per quanto riguarda il calcolo delle superfici relative ai lotti ed ai comparti di intervento, in quanto derivanti dal rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2000. Per determinare le superfici reali – ed i perimetri definitivi degli ambiti territoriali da sottoporre a trasformazione urbanistica - a cui applicare i parametri edificatori dovranno essere presentati appositi rilievi topografici in scala adeguata.

ART.4 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE

4.1 Le disposizioni contenute nelle presenti N.T.A., derivano direttamente dalla attuale normativa statale e regionale in materia. Pertanto l'introduzione di nuove norme o la modificazione e l'integrazione delle norme attuali sulle sia statali che regionali, che abbia efficacia diretta e prevalente sulle presente disciplina, comporta automaticamente la decadenza degli articoli di N.T.A. in contrasto e il rispetto della normativa statale o regionale vigente al momento dell'attuazione.

4.2 Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale.

4.3 In caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT e le presenti norme, prevalgono queste ultime.

4.4 In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, come definite dall'art. 5 delle presenti norme, prevale quella avente valore cogente maggiore, e cioè le prescrizioni su direttive ed indirizzi, le direttive sugli indirizzi, a qualunque dei tre documenti tali previsioni appartengano.

4.5 In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti a documenti diversi del PGT prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi nel caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.

4.6 In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza contenute in Piani di Settore, per determinarne la prevalenza si deve applicare il principio di specialità.

4.7 Le prescrizioni del PGT hanno valore prevalente rispetto ai Piani attuativi: le direttive e gli indirizzi del PGT hanno rispetto ai Piani attuativi valore orientativo.

4.8 Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente, ovvero nei casi e con le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 12/2005.

ART.5 - EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI

5.1 La normativa seguente si articola in norme a carattere generale, ed in norme rivolte agli altri documenti del PGT, agli strumenti attuativi ed ai Piani di Settore.

5.2 Prescrizioni: sono le norme vincolanti a cui il Documento di Piano attribuisce esplicitamente valore strategico e pertanto risultano vincolanti per i piani attuativi e per gli strumenti di pianificazione negoziata; la modificazione di una prescrizione in sede di pianificazione attuativa ovvero di Piano delle Regole, Piano dei Servizi o di altro piano di settore comporta variante al Documento di Piano.

5.3 Indirizzi: costituiscono indirizzi le altre disposizioni contenute nel Documento di Piano, finalizzate ad orientare le azioni dell'Amministrazione comunale e di piano da dei soggetti attuatori per l'attuazione degli interventi urbanistici che hanno il carattere di indicazioni e che devono essere approfonditi e verificate in sede di elaborazione.

In particolare hanno valore di "indirizzi" le seguenti disposizioni:

- Le indicazioni per la redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi
- Le indicazioni contenute nelle schede normative relative agli ambiti di intervento

Il Documento di Piano dettò altresì delle **Direttive** volte ad orientare in termini generali le politiche che i piani attuativi ed i Piani di Settore devono porre in atto, prevedono pertanto integrazioni ed approfondimenti atti ad una migliore e più efficace attuazione. Le direttive ammettono adattamenti sulla scorta di analisi di maggiore dettaglio, ovvero in base a motivazioni adeguatamente supportate possono ammettere soluzioni alternative vantaggiose per la più efficace azione di attuazione del Piano.

ART.6 - PEREQUAZIONE INCENTIVAZIONE COMPENSAZIONE E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA.

6.1 Il Documento di Piano individua, nell'elaborato "C 3 - *Ambiti di trasformazione ed indirizzi generali di pianificazione urbana*", gli ambiti e le aree entro i quali si opera mediante il meccanismo della perequazione urbanistica e della compensazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, applicando i criteri normativi del presente articolo e delle prescrizioni specifiche relative agli ambiti interessati..

6.2 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione sulle seguenti aree, come definite all'interno del PGT:

- gli ambiti di trasformazione di nuova previsione
- gli ambiti di completamento e di riqualificazione urbana nei casi in cui le norme specifiche d'ambito lo prevedano e/o in caso di programmazione negoziata
- le aree destinate a viabilità di nuova previsione o a servizi pubblici, in particolare le aree destinate a verde con valenza ecologico/paesistico e/o ricreativa in ambito urbano

6.3 La perequazione si articola come segue:

- perequazione di comparto;
- perequazione diffusa;
- altri incentivi.

6.4 La perequazione di comparto è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio a tutte le aree che costituiscono la superficie territoriale di un comparto, indipendentemente dalla destinazione funzionale dell'area attribuita direttamente dal Documento di Piano o definita dallo strumento attuativo; le possibilità edificatorie che derivano dall'applicazione dell'indice ($I_{t_{cp}}$) (riportato per ogni area nella Relazione esplicativa del Documento di Piano) dovranno essere realizzate sulle aree effettivamente edificabili, nel rispetto delle prescrizioni definite dalle presenti norme e dalle schede di intervento (d'ambito), ed in base a quanto verrà definito in sede di pianificazione attuativa.

6.5 La perequazione diffusa e la compensazione sono ottenute attribuendo alle aree private destinate a servizi e/o a verde ecologico/paesistico, non comprese nel perimetro dei comparti di trasformazione, una capacità edificatoria teorica.

6.6 Per le aree di perequazione e compensazione la capacità teorica di cui al comma 5 si traduce in diritti volumetrici ($I_{t_{cp}}$) che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici. I diritti volumetrici possono essere utilizzati nella determinazione della capacità edificatoria "complessiva" degli ambiti di trasformazione nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi generali e delle specifiche schede relative agli ambiti di intervento delle aree interessate.

6.7 Il conferimento dei diritti volumetrici utilizzati ai fini di edificazione delle aree di trasformazione deve essere documentato nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all'atto della sua sottoscrizione.

6.8 Il Comune può utilizzare, ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione, anche il proprio patrimonio di aree, indipendentemente dalla destinazione originaria di Piano, con permuta o altre forme consentite dalla legge. Il meccanismo della compensazione può inoltre essere finalizzato a consentire la demolizione di volumetrie private e la loro ricostruzione in posizione coerente con le finalità di riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale del PGT.

6.9 L'utilizzo di un' area per la realizzazione diretta da parte del privato di servizi su di essa previsti o comunque di edificazione compatibile con la destinazione dell'area, non consente la sua utilizzazione per l'acquisizione dei diritti edificatori di cui al comma 5.

6.10 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le aree edificabili di cui al comma 2 sono disciplinate da tre distinti indici

- **l'indice territoriale specifico** (IT_s) definito in applicazione del criterio di cui al precedente comma 4, costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al comprato), assegnata a tutte le aree incluse nella perimetrazione di ogni area di trasformazione;

- **l'indice territoriale derivato** (IT_d), costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al comparto), che può essere aggiunta a quella dell'ambito definita in applicazione all' IT_s utilizzando i diritti volumetrici relativi ad ambiti di perequazione o di compensazione ambientale (It_{cp}) entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalle schede di intervento di ciascun ambito;

- **l'indice territoriale ambientale** (IT_a), costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al comprato), che può essere ulteriormente aggiunta a quella dell'ambito definita in applicazione ai due precedenti indici, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalle schede di intervento di ciascun ambito, quale monetizzazione di diritti volumetrici teorici finalizzati ad interventi di valorizzazione ambientale ed energetica definiti dal Piano delle Regole

6.11 La volumetria aggiuntiva, ammessa in base all'applicazione dell'indice IT_d per i vari ambiti di trasformazione, in base alle specifiche disposizioni normative dettate dalle schede di intervento, deve essere acquisita attraverso il meccanismo di conferimento di diritti volumetrici delle aree destinate a servizi esterne ai comparti, di cui al comma 5.

6.12 Il Comune, per svolgere efficacemente un'azione di programmazione rispetto ai propri obiettivi strategici ha a disposizione, in relazione alla sua effettiva proprietà di aree già destinate a servizi, una quota di **15.000 mc** di diritti volumetrici.

6.13 I diritti volumetrici di cui al comma precedente possono essere ceduti dal Comune ai privati che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio comunale, periodicamente aggiornato in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.

6.14 I proventi derivanti dalla cessione di queste aree sono impiegati per l'acquisizione di aree tra quelle riportate negli elaborati del Piano dei Servizi o per le finalità ammesse dalle disposizioni di legge vigenti.

6.15 L'acquisizione di aree di cui al comma 14 genera per il Comune diritti volumetrici a reintegrazione della quota di cui al comma 12, fino al suo valore massimo pari a **15.000** in ragione di 0,4 mc / 1 mq di area acquisita.

6.16 Il meccanismo della compensazione è finalizzato a consentire a realizzare obiettivi strategici di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, e si applica per le aree di trasformazione attraverso l'indice IT_d con meccanismo analogo a quello previsto per la perequazione ai punti **6.6 - 6.7 - 6.10 - 6.11**.

6.17 Ai fini dell'attuazione degli obiettivi del meccanismo compensativo/perequativo, le somme versate per l'acquisizione dei diritti volumetrici di cui al punto 6.12 potranno essere utilizzate dai proprietari acquirenti per la realizzazione delle opere di riqualificazione e valorizzazione ambientale, ecologica e fruitiva su tali aree, previa stipula di una convenzione con l'A.C. che definirà le opere da realizzare i tempi ed i modi in cui le stesse dovranno essere realizzate, le eventuali modalità di fruizione dell'area nell'interesse pubblico e collettivo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Contratti pubblici.

6.18 In luogo della cessione delle aree di compensazione è possibile procedere al loro asservimento perpetuo all'uso pubblico e con oneri di gestione a totale carico del privato proponente, previa stipula di una convenzione con l'A.C., convenzione che definirà le modalità di

utilizzo pubblico futuro di tali aree, le modalità di raggiungimento degli obiettivi di compensazione ambientale prefissati nelle schede dei singoli ambiti di trasformazione e nella Relazione del Documento di Piano (ad. Esempio realizzazione di aree boscate, percorsi ciclopedonali poderali, mantenimento dell'attività agricola, ...), e le opere da realizzare su di esse, i tempi ed i modi in cui le stesse dovranno essere realizzate, le eventuali modalità di fruizione dell'area nell'interesse pubblico e collettivo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Contratti pubblici.

6.19 Ai fini dell'applicazione del principio di **incentivazione** urbanistica (che consiste nel riconoscimento di "bonus" urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori a fronte del conseguimento di una serie di obiettivi specifici) coniugato con gli **obiettivi di alta sostenibilità energetica degli interventi edilizi**, il presente PGT riconosce, per gli ambiti di trasformazione e di pianificazione (mediante Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato), i seguenti benefici aggiuntivi:

- **interventi di edilizia bio-climatica e di risparmio energetico**; per la realizzazione di edifici ricadenti in Classe A ai sensi del DGR 8/8745 del 22/12/2008 e successivi, da attuarsi nell'ambito di piano attuativo o permesso di costruire convenzionato od interventi edilizi diretti (**ad esclusione degli edifici ricadenti nel Centro Storico**) è riconosciuto **un incremento del 10%** della volumetria ammessa dalle norme del documento di Piano per gli ambiti di Trasformazione o dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole per i diversi ambiti territoriali.

- **realizzazione di impianti fotovoltaici**; nelle zone di trasformazione produttiva o direzionale-commerciale La potenzialità edificatoria può tuttavia essere incrementata del 10% nel caso in cui il proprietario realizzi impianti fotovoltaici con una superficie pari ad almeno il 30% della copertura, e destinati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e ridurre le emissioni di gas-serra.

6.20. Tutti gli interventi edilizi previsti all'interno degli ambiti di Trasformazione del documento di Piano dovranno comunque garantire la realizzazione di edifici ricadenti in **classe di efficienza energetica B** di cui alla DGR 8/8745 del 22/12/2008.

ART.7 - PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI

7.1 Il Piano dei Servizi assume quale finalità quella di assicurare, a supporto delle funzioni insediate e previste, una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale.

7.2 Valuta l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, individua le modalità di intervento e quantifica i costi per il loro adeguamento. Analogamente il Piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di Piano le modalità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi di attuazione.

7.3 Il Piano dei Servizi:

- a) conferma le aree per servizi strategici definite dal presente Documento di Piano; norma e definisce le altre aree per il completamento della dotazione complessiva di servizi;
- b) definisce le aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture e viabilità;
- c) definisce analiticamente i servizi strategici di cui al punto b), operando anche variazioni sia di localizzazione sia di estensione, rispetto alla previsione del presente Documento di Piano quando ciò contribuisca alla loro più rapida attuazione;
- d) definisce per le aree destinate a servizi o a viabilità l'indice di perequazione di cui all'art. 5, comma 6;
- e) definisce in relazione alle funzioni ecologiche svolte dalle aree agricole sulla scorta di specifiche caratteristiche e localizzazione, incentivi ed accordi con i conduttori del fondo, definendo altresì i contenuti di convenzione utili alla loro attivazione;
- f) indica, anche recependo specifiche prescrizioni del Regolamento di Attuazione del P.U.G.S.S., le finalità e modalità di attuazione degli interventi di sottosuolo in relazione agli obblighi e competenze degli interventi pubblici e privati in attuazione del PGT.

7.4 Il Piano dei Servizi nel provvedere alla localizzazione di nuovi servizi di progetto procede con il criterio del minor consumo possibile di nuovi suoli. In particolare eviterà di prevedere interventi su aree agricole che svolgono già una loro funzione ecologica con effetti positivi sulla qualità ambientale e conseguentemente della vita dei cittadini.

7.5 Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi il Piano si avvarrà, prevalentemente dei meccanismi di perequazione previsti dalle presenti norme, ricorrendo, ove ciò non fosse possibile per qualunque ragione alle acquisizioni delle aree, a termini di legge, anche attraverso l'istituto dell'esproprio.

7.6 Nel caso in cui non siano definite per gli ambiti di trasformazione o per i piani attuativi aree in cessione per i servizi pari o superiori alle quantità minime stabilite dal Piano dei Servizi, o nel caso in cui in fase di negoziazione si prevedano incrementi della capacità edificatoria degli ambiti è ammessa la monetizzazione delle aree non cedute finalizzata alla realizzazione di standard qualitativi. .

ART.8 - PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE

8.1 Il Piano delle Regole:

- a) definisce, sull'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
- b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
- d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica:
 1. il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;
 2. l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale e gli interventi di trasformazione urbana, programmi di recupero urbano (PRU), programmi integrati di intervento, accordi di programma od altri atti di programmazione negoziata;
- e) individua:
 1. le aree destinate all'agricoltura;
 2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
 3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

8.2 Per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi (con particolare attenzione alle zone di valore storico ambientale), di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali edili, di compatibilità ambientale e paesistica, di promozione di energie alternative, il Piano delle Regole si avvale del Regolamento Edilizio che detta norme e indirizzi per procedure e modalità di presentazione delle richieste di intervento.

8.3 Il Piano delle Regole si avvale inoltre di apposita deliberazione (di norma assunta nel contesto del Bilancio Comunale) per la determinazione di oneri e contributi, valore delle aree, al fine della determinazione delle indennità di esproprio, delle indennità conseguenti alla decadenza dei vincoli ed al fine della monetizzazione di standard, incentivi inerenti la qualità degli interventi.

ART.9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PGT – PRESCRIZIONI GENERALI PER I PIANI ATTUATIVI ED I PIANI DI SETTORE.

9.1 Le previsioni di PGT si attuano con l'uso degli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale e regionale.

9.2 Gli interventi pubblici e privati contenuti in strumenti attuativi devono essere preceduti, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente, da esame di impatto paesistico del progetto, ai fini della determinazione della sensibilità paesistica del sito interessato e dell'incidenza paesistica del progetto.

9.3 Gli elaborati relativi sia ad interventi pubblici sia privati devono documentare:

- la fattibilità geologica;
- l'accessibilità sia per quanto riguarda la viabilità veicolare che la mobilità ciclopedonale;
- la situazione del contesto circostante con le preesistenze ai fini della compatibilità paesistica e della qualità architettonica dell'intervento;
- la sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza;
- la dotazione dei servizi di parcheggio e di urbanizzazione primaria, l'accessibilità attraverso il sistema del trasporto pubblico e l'attuazione delle previsioni relative alle urbanizzazioni secondarie definite dal Piano dei servizi e dalle schede d'intervento per l'ambito interessato
- la compatibilità acustica.

Nei casi di ristrutturazione urbanistica relativamente ad aree produttive l'intervento è sempre accompagnato dal piano di bonifica preliminare del sito o da documentazione e rilevamenti volti ad attestare la bonifica dell'area non è necessaria. In caso di dismissione di attività produttive nel tessuto urbano l'Amministrazione Comunale richiede che vengano presentate, entro 12 mesi dalla dismissione stessa, una relazione sulle caratteristiche storiche dell'insediamento e delle lavorazioni, sullo stato dei suoli, anche attraverso prove geognostiche o simili, delle condizioni del sottosuolo e gli eventuali necessari provvedimenti di bonifica, salvo che le attività in tale periodo non siano state riprese.

Gli interventi dovranno inoltre dimostrare il rispetto delle norme cogenti contenute nei piani settoriali allegati al PGT.

9.4 Gli interventi di attuazione delle previsioni del PGT, sia pubblici e privati, dovranno fare riferimento anche agli indirizzi ed alle prescrizioni dei seguenti Piani di Settore, ove già vigenti:

- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), redatto ai sensi della Direttiva 3 marzo 1999 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Aree Urbane, della l.r. 6/2003, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e di disposizioni normative UNI/CEI;
- Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della l. 447/95 e della l.r. 13/2001;
- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d. lgs. 114/98;
- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, di cui alla l.r. 30/03;
- Indagini geologico ambientali a supporto della redazione del PGT secondo le indicazioni della Deliberazione Giunta regionale 28 maggio 2008 - n. 8/7374 "Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio", in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12□, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566

9.5.1 La tav. A.2.1 "Azzonamento PTC del Parco del Ticino" riporta la classificazione del territorio comunale in base alla suddivisione del PTC del Parco approvato con Deliberazione G.R. n. 7/5983 del 2.08.2001, rettificata con deliberazione G.R. n. 6090 del 14.09.2001 e della normativa del

Parco Naturale della Valle del Ticino, approvata con D.C.R. n. 7/919 del 26.11.2003. Gli interventi in tali aree devono essere conformi alle prescrizioni del suddetto P.T.C., cui si rinvia.

Il territorio comunale risulta suddiviso nelle seguenti zone:

- a) Zone di rispetto delle riserve naturali (B1, B2 e B3), di cui all'art.6 delle NdA del Parco Naturale (DCR 7/919 del 26.11.2003)
Sono normate altresì dall'art.7 delle N.d.A. del P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino (approvato con Deliberazione G.R. n. 7/5983 del 2.08.2001, rettificata con deliberazione G.R. n. 6090 del 14.09.2001)
- b) Zone di protezione agricolo forestale a prevalente interesse faunistico (C1) di cui all'art.7 delle NdA del Parco Naturale (DCR 7/919 del 26.11.2003)
Sono normate altresì dall'art. 8.C1 delle N.d.A. del P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvato con Deliberazione G.R. n. 7/5983 del 2.08.2001, rettificata con deliberazione G.R. n. 6090 del 14.09.2001)
- c) Zone di protezione agricolo forestale a prevalente interesse paesaggistico (C2) di cui all'art.7 delle NdA del Parco Naturale (DCR 7/919 del 26.11.2003)
Sono normate altresì dall'art. 8.C2 delle N.d.A. del P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvato con Deliberazione G.R. n. 7/5983 del 2.08.2001, rettificata con deliberazione G.R. n. 6090 del 14.09.2001)
- d) Zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola (G2)
Sono normate dall'art.9.G2 delle N.d.A. del P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvato con Deliberazione G.R. n. 7/5983 del 2.08.2001, rettificata con deliberazione G.R. n. 6090 del 14.09.2001).

Le previsioni del Piano suddetto e le relative norme, cui si rinvia, sono vincolanti e prevalgono, anche per quanto non espressamente indicato, su quelle del PGT.

9.5.2 Per gli interventi edilizi che riguardano edifici o ambiti che ricadono all'esterno della Zona di Iniziativa Comunale Orientata "IC", in relazione alle specificità dell'intervento, si dovrà fare riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente gestore del Parco ed in particolare:

- "Regolamento abaco delle tipologie rurali del Parco del Ticino" approvato con delibera di C.d.A. n. 129 del 29.10.2003
- "Definizione dei criteri per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti" approvato con delibera di C.d.A. n. 149 del 26.11.2003
- "Monitoraggio della componente ecosistemi dell'area Malpensa" approvato con delibera di C.d.A. n. 126 del 29.10.2003
- Regolamento per il recupero delle cascine dimesse
- Regolamento per la posa in opera di cartelli e/o di strutture pubblicitarie in zona "G" (ambito agricolo e forestale) approvato con delibera di C.d.A. n. 104 del 2.09.2004
- Regolamento delle aree "R" e "D" ricomprese nel territorio di competenza del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, approvato con delibera di C.d.A. n. 3 del 19.01.2005

9.6 I progetti e gli strumenti urbanistici attuativi che riguardano o che comportano interferenze con il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "Basso Corso e Sponde del Ticino" individuato ai sensi della D.G.R. 8.08.2003 n. 7/14106, o con la Zona di Protezione Speciale (ZPS) individuato ai sensi della D.G.R. 15.12.2003 n. 7/15648, che sono riportati sull'elaborato cartografico del PGT "Individuazione dei vincoli territoriali – Tav. A.5", dovranno essere corredati da uno Studio di Incidenza, redatto ai sensi della vigente normativa, che dovrà essere sottoposto all'Ente gestore del Parco del Ticino per la relativa Valutazione di Incidenza.

9.7 Per gli interventi di trasformazione che riguardino – in tutto od in parte – la trasformazione di aree boscate, il relativo progetto dovrà essere sottoposto alle disposizioni previste dalla vigente

normativa in materia forestale e paesistica e pertanto soggetto a specifica autorizzazione degli enti competenti. Prima dell'adozione del Piano Attuativo in genere – od altro atto di pianificazione coordinata previsto dal PGT – dovrà comunque essere obbligatoriamente allegata all'istanza un assenso di massima - da parte dell'Ente preposto alla gestione del vincolo forestale – alla trasformazione eventuale del bosco.

ART.10 - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE ED AREE ASSOGGETTATE AD INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

10.1 Nella tavola delle previsioni di piano "*DPC3 Ambiti di trasformazione ed indirizzi generali di pianificazione urbana*" sono individuati, con apposito perimetro e sigla alfanumerica gli ambiti di trasformazione ai quali può essere data attuazione nell'arco temporale di validità del Documento di Piano.

10.2 Sono altresì individuati i complessi edificati assoggettati ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica ritenuti strategici per lo sviluppo insediativo ed infrastrutturale del territorio.

10.3 Ferma restando l'individuazione del perimetro di ambito, i Piani Attuativi, sulla scorta di motivazioni adeguatamente documentate al fine di assicurare un migliore assetto urbanistico, in base all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, sulla scorta di rilevazioni cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle del Documento di Piano, possono proporre rettifiche e marginali modificazioni ai perimetri degli ambiti stessi che dovranno essere approvati dall'A.C. contestualmente all'approvazione del Piano attuativo e che non comportano e non costituiscono variante del Documento di Piano.

10.4 Nelle aree individuate come Ambiti di Trasformazione dal Documento di Piano non sono ammessi interventi di nuova edificazione (ivi compreso l'ampliamento) e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, come definiti dalla LR 12.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PIANI ATTUATIVI VIGENTI

11.1 Gli interventi edilizi ed urbanistici negli ambiti di trasformazione e nelle aree di recupero e riqualificazione urbanistica di cui al comma 1 e 2 art. 10, sono subordinati all'approvazione di Piani Attuativi ovvero, nei casi previsti dalle presenti norme, da strumenti di pianificazione negoziata. I piani attuativi potranno essere di iniziativa pubblica o privata.

11.2 A ciascun ambito di trasformazione è attribuita una capacità edificatoria definita nelle schede di intervento allegate.

La capacità edificatoria di ciascun ambito è definita dalla somma di tre componenti, secondo le specifiche definite dalle schede di intervento allegate:

- **l'indice territoriale specifico** (IT_s), definito in applicazione del criterio di cui al precedente articolo 6.4, costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al comparto), assegnata a tutte le aree incluse nella perimetrazione di ogni area di trasformazione;

- **l'indice territoriale derivato** (IT_d), costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al comparto), che può essere aggiunta a quella dell'ambito definita in applicazione all' IT_s utilizzando i diritti volumetrici relativi ad ambiti di perequazione o di compensazione ambientale (It_{cp}) di cui all'art. 6, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalle schede di intervento di ciascun ambito;

- **l'indice territoriale ambientale** (IT_a), costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al comparto), che può essere ulteriormente aggiunta a quella dell'ambito definita in applicazione ai due precedenti indici, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalle schede di intervento di ciascun ambito, quale monetizzazione di diritti volumetrici teorici finalizzati ad interventi di valorizzazione ambientale ed energetica definiti dal Piano delle Regole.

11.3 I piani attuativi potranno essere d'iniziativa pubblica o privata. I tipi di piano attuativo, la capacità edificatoria ovvero gli indici e i parametri urbanistici da adottare negli ambiti di trasformazione sono riportati nelle schede di intervento allegate. Le schede definiscono altresì prescrizioni ed indirizzi per gli interventi. Per gli interventi di recupero e riqualificazione urbanistica di complessi edilizi che ricadono nel perimetro del centro storico o che riguardano edifici rurali storici, si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico architettonico che sono specificamente definite per tali ambiti dal Piano delle Regole, cui le schede stesse rimandano.

11.4 **Esclusivamente per gli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano**, preliminarmente alla presentazione del piano di iniziativa privata, i soggetti proponenti dovranno inoltrare al Sindaco istanza di attivazione del piano attuativo, secondo le modalità indicate nel Regolamento Edilizio, corredata da uno schema planivolumetrico da cui risultino esplicitamente le SLP ovvero le volumetrie che intendono realizzare e l'assetto urbanistico in attuazione delle presenti norme e delle prescrizioni ed indirizzi definiti nelle schede di intervento e, in particolare, se intendono avvalersi di capacità edificatoria derivante da meccanismi perequativi e/o compensativi, ove previsti.

La presentazione dell'istanza comporta l'attivazione di una fase preliminare di verifica e negoziazione al fine di determinare le specifiche condizioni di attuazione dell'intervento sia rispetto alla coerenza urbanistica dell'area interessata dall'intervento, per eventuali proposte di ripartizione dell'ambito in più comparti, sia per l'applicazione degli indici e la definizione delle aree per servizi e degli interventi di urbanizzazione da realizzare. Il Comune valuterà le istanze di pianificazione attuativa e accoglierà le richieste entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle stesse, fissando in via definitiva – con deliberazione di Giunta Comunale da assumersi nel periodo testè indicato - l'indice da applicare al comparto, le attrezzature ed infrastrutture pubbliche da realizzare

nel contesto dell'attuazione, la perimetrazione definitiva del piano attuativo. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, il progetto di piano attuativo potrà comunque essere presentato con l'applicazione della capacità edificatoria di base attribuita al comparto, escluse quindi volumetrie aggiuntive derivanti da meccanismi di compensazione e/o perequazione, secondo le disposizioni contenute nelle schede di intervento. Le modalità per l'eventuale interruzione dei termini sopra indicati sono prescritte dall'art. 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

11.5 - Qualora vi sia prolungata inerzia – non inferiore a 2 anni dalla data di approvazione del PGT - nella attivazione, tramite presentazione, dei Piani Attuativi indicati nel Documento di Piano da parte dei proprietari degli ambiti di trasformazione ivi individuati, le schede di intervento indicano - per alcuni ambiti - la possibilità – e le modalità per addivenirvi - di suddividere – previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di uno studio generale dell'ambito (Masterplan) - un ambito in più comparti oggetto di distinti piani attuativi; tale possibilità è in ogni caso subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- la conformazione e l'estensione del singolo comparto di piano attuativo non devono pregiudicare l'attuazione della restante parte dell'ambito: a tal fine dovrà essere prodotto uno specifico studio di inquadramento che costituirà parte integrante della documentazione da allegare all'istanza di attivazione del piano attuativo;
- l'accessibilità del comparto deve essere funzionale e adeguata a garantire uno sviluppo infrastrutturale razionale per l'intero ambito e coerente con l'impianto infrastrutturale delle aree circostanti
- le opere di urbanizzazione e le reti tecniche da realizzare nel contesto dell'esecuzione del singolo piano attuativo devono avere il carattere di lotto funzionale autonomo e risultare fruibili anche in pendenza dell'attuazione degli altri comparti nei quali l'ambito dovesse risultare ripartito.

11.6 – E' comunque possibile, nell'ambito delle procedure di attivazione dei Piani individuati dal presente PGT, ai fini della presentazione dei piani sressi, procedere con il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ...) anche al fine di rendere possibile il dare corso alla realizzazione sia degli interventi privati che di quelli pubblici previsti .

In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.

La modalità di applicazione di questa ulteriore possibilità sarà disciplinata dalla convenzione che accompagna il Piano Attuativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. le sole opere pubbliche primarie devono comunque essere realizzate in maniera unitaria in fase iniziale indipendentemente dalla realizzazione delle opere private;
- b. la realizzazione delle opere pubbliche primarie deve iniziare entro un anno dall'ottenimento dei relativi permessi di costruire delle opere private, mentre la realizzazione delle opere pubbliche secondarie può essere attivata per fasi (purchè siano lotti funzionali autonomi) strettamente relazionata alle fasi di realizzazione delle opere private e in maniera proporzionale alle differenti proprietà che andranno ad attuare il Piano nel suo complesso.

Il progetto piani volumetrico che accompagna la approvazione del Piano attuativo non potrà essere modificato nel suo assetto generale se non all'interno delle aree di galleggiamento previste per ogni intervento, aree di galleggiamento che dovranno comunque essere ridotte negli spazi indispensabili per non contraddire lo schema piani volumetrico nel suo complesso.

Il progetto piani volumetrico dovrà altresì essere accompagnato da uno schema con le fasi di attuazione degli interventi articolato rispetto alle differenti proprietà sulla base dei differenti diritti edificatori posseduti.

11.6 In assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti all'interno degli ambiti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di singoli fabbricati, purchè non ne modifichino la destinazione d'uso e risultino coerenti con gli indirizzi contenuti nelle schede di intervento. Sono altresì ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione.

11.7 Qualora le schede di intervento non individuino per l'ambito specifiche dotazioni di servizi dovranno essere reperite in sede di attuazione le dotazioni minime di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico indicate nel Piano dei Servizi, fatta salva la possibilità, ove il Piano dei Servizi stesso lo ammetta, di monetizzazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità legislative e regolamentari vigenti.

11.8 Per i piani attuativi, Permessi di costruire in variante ex art. 5 DPR 447/98 (SUAP) e per i PII vigenti o in itinere alla data di adozione del presente Documento di Piano continuano a valere le definizioni, le prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti in sede di adozione e/o approvazione per tutto il periodo di validità di detto piano. Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuativo e della sua convenzione, che non incidano sul dimensionamento generale del piano attuativo stesso, potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai parametri del PRG in attuazione del quale sono stati approvati. Tali piani, SUAP o PII sono individuati con apposita simbologia sulle Tavole del Piano delle Regole (ARC3, IPV ad esempio).

11.9 Le costruzioni esistenti alla data di adozione del presente PGT, iniziate entro tale data e concluse regolarmente nei termini previsti dai relativi titoli abilitativi già rilasciati, in contrasto con le destinazioni funzionali di zona, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non aumentino la Slp.

11.10 Le opere abusive, condonate ai sensi di legge, possono essere oggetto di qualunque tipo di intervento purché conforme alle disposizioni del PGT; in caso di contrasto con le disposizioni del PGT possono essere solo oggetto di manutenzione o di risanamento conservativo che non determinino la configurazione di un nuovo organismo edilizio.

ART.12 - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.)

12.1 PII all'interno degli Ambiti di Trasformazione. Per l'attuazione degli interventi all'interno degli Ambiti di Trasformazione, in alternativa ai piani attuativi ordinari potrà essere proposta l'adozione di Programmi Integrati di Intervento dai proprietari delle aree secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 4., della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, finalizzati a perseguire gli obiettivi generali del presente PGT, in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- conferma del raggiungimento degli obiettivi già individuati nelle schede d'ambito dell'allegato A;
- individuazione di ulteriori obiettivi pubblici coerenti con il Piano dei servizi o con la programmazione triennale delle Opere Pubbliche.

Le condizioni di attribuzione degli indici aggiuntivi potranno essere rinegoziate anche prevedendo un possibile incremento rispetto all'edificabilità massima già individuata nelle schede d'ambito dell'allegato A, purché contenuto entro il 10% di tale edificabilità.

12.2 Nell'ambito del tessuto urbano consolidato possono essere promossi Programmi Integrati di Intervento finalizzati al recupero di aree dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate e per la loro eventuale conversione ad usi diversi da quelli stabiliti dal Piano delle Regole.

12.3 Solamente ove i PII prevedano un incremento dell'edificabilità superiore al 10%, rispetto alla capacità edificatoria prevista per gli ambiti di trasformazione dal Documento di Piano e per il tessuto urbano consolidato dal Piano delle Regole, verranno considerati in variante del Documento di Piano.

12.4 Procedura di presentazione

La procedura di presentazione dei P.I.I. prevede due fasi consequenziali:

1. **Proposta Preliminare**, da sottoporre a verifica di coerenza con gli obiettivi di PGT;
2. **Proposta Definitiva**, da sottoporre ad esame ed approvazione dei competenti Organi comunali, la cui presentazione dovrà avvenire entro 150 giorni dalla comunicazione di approvazione della Proposta Preliminare da parte dell'Amministrazione.

12.4.1 Presentazione Proposta Preliminare

Il procedimento prevede la presentazione da parte degli interessati di una Proposta Preliminare, al fine di verificarne preliminarmente la coerenza alle linee e ai criteri indicati nel Documento di Piano.

La Proposta Preliminare sarà corredata dalla seguente documentazione:

1. **inquadramento territoriale e urbano**;
2. **schema planivolumetrico di massima**;
3. **relazione tecnica** in cui si evidenzia la finalità del programma, degli aspetti qualitativi e delle finalità anche in rapporto agli indirizzi indicati dall'amministrazione comunale nel PGT ed ai documenti di programmazione sovracomunale;
4. **relazione economica di massima** con riferimento in particolare alla necessità di realizzazione e conseguente gestione delle opere o interventi di interesse pubblico.

12.4.2 Presentazione Proposta definitiva

La Proposta Definitiva, la cui presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione di approvazione della Proposta Preliminare da parte dell'Amministrazione, sarà corredata dalla seguente documentazione:

1. **planimetria di inquadramento territoriale** (scala 1:10.000) in cui sia evidenziato il comparto oggetto dell'intervento, dei sistemi e dei vincoli ambientali (come individuati dalle vigenti normative), infrastrutturali e di servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta di programmi integrati, contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali. La

- rappresentazione cartografica in scala 1:10.000 dovrà essere effettuata sulla carta tecnica regionale, su supporto informatico, e dovrà evidenziare lo stato dei servizi e delle infrastrutture specificando in particolare e con apposita simbologia grafica, se trattasi di opere e/o servizi esistenti, in corso di realizzazione e/o programmate dagli enti competenti;
2. **planimetria alla scala locale dell'intervento e degli ambiti limitrofi** (in scala 1:500 o 1:1.000 o 1: 2.000) in cui siano indicate le infrastrutture per la mobilità, la consistenza edilizia del comparto, le presenze monumentali, naturalistiche ed ambientali e dei vincoli di qualsiasi natura, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici (direttiva 3.3.1999 della Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento delle aree urbane);
 3. **sezioni alla scala locale dell'intervento e degli ambiti limitrofi** in scala idonea in cui siano evidenziati caratteri morfologici e funzionali; profili altimetrici estesi ad un intorno significativo, tale da consentire un'opportuna conoscenza del contesto di intervento;
 4. **stralcio dell'azzonamento e delle NTA del PGT** recante l'individuazione dell'ambito compreso nel piano integrato di intervento e l'indicazione delle funzioni, della capacità insediativi ed edificatoria, degli spazi ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico previsti dal programma integrato di intervento, specificando altresì le eventuali varianti apportate allo strumento urbanistico generale,;
 5. **progetto planivolumetrico**, in scala 1:500/1:1.000, in cui siano evidenziate per gli spazi edificati, gli spazi liberi e di connessione le componenti tipologiche, per destinazione e funzione, con indicazione dei volumi e delle loro altezze, e morfologiche in rapporto al tessuto urbano esistente; individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico; progetto di insieme degli spazi liberi di interconnessione con l'edificato e con le aree libere;
 6. **schemi morfologici** in idonea scala, atti a dimostrare il principio insediativi e le logiche di relazione tra contesto e intervento;
 7. **progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici**, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppato ad un livello di dettaglio utile a definire gli impegni assunti da parte del proponente nella convenzione disciplinata ai sensi dell'art. 93 della L.r. 12/05;
 8. **documentazione fotografica a colori**, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell'area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali della stessa, nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante; foto aerea in cui sia evidenziata l'area di intervento e quelle limitrofe;
 9. **computo estimativo** dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 10. **tempistica e tempi di realizzazione per singole fasi**;
 11. **relazione tecnica** in cui sia indicato:
 - descrizione degli obiettivi, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati dall'Amministrazione comunale nel Documento di Piano e nei documenti di programmazione sovracomunale;
 - dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dal programma integrato suddivisi tra le diverse funzioni previste dal programma;
 - analisi degli effetti dell'intervento relativamente a suolo, acque, aria, secondo i dati resi obbligatoriamente disponibili dagli enti competenti (o, in assenza di questi ultimi, con rilievi effettuati dai soggetti attuatori), nonché indicazione di eventuali interventi necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni delle leggi di settore;
 - analisi degli effetti dell'intervento in relazione al clima acustico ed all'impatto acustico, ove prescritta dalla vigente legislazione, ed indicazione di eventuali misure compensative;
 - analisi degli effetti dell'intervento in relazione all'impatto viabilistico e traffico indotto dall'intervento, ed indicazione di eventuali misure compensative
 - valutazione della compatibilità geologica dell'intervento;
 - descrizione degli effetti dell'intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed extraurbani, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità ed accessibilità;

12. **relazione economica** sulla fattibilità del programma, che evidenzi in particolare:
- il concorso delle risorse private e l'eventuale concorso di risorse dei soggetti attuatori pubblici, con riferimento sia alla realizzazione sia alla gestione di opere o interventi di interesse pubblico;
 - il programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in stralci funzionali e le garanzie sui tempi di realizzazione;
13. **schema di convenzione** contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie finanziarie richieste per l'attuazione del programma integrato ai sensi dell'art. 96 L.R. 12/05.

12.4.3 Procedura di approvazione

La procedura di approvazione delle proposte di P.I.I. è disciplinata dall'art. 92 e ss. della L.r. 12/05 e s.m.i.

La valutazione della proposta è effettuata sulla base dell'aderenza agli obiettivi e criteri individuati dal Documento di Piano.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dettare indicazioni di tipo progettuale ed obiettivi specifici con atti della giunta comunale.

12.4.3 Istruttoria

L'istruttoria dei programmi integrati di intervento verrà curata dal Settore Tecnico, che si avvarrà dell'apporto di un Nucleo di Valutazione composto da consulenti esperti nei settori disciplinari di urbanistica-architettura, economia, e legislazione, nominati dal Sindaco. Il Nucleo di Valutazione avrà funzioni consultive, non vincolanti, e dovrà esprimere parere su ogni Proposta Preliminare e Definitiva, valutando in particolare:

- la coerenza della proposta di programma integrato con gli Obiettivi e i Criteri d'indirizzo del PGT;
- la conseguente ammissibilità della proposta e le eventuali necessarie modifiche o integrazioni volte a conseguire una maggiore coerenza con obiettivi e criteri di cui sopra e con più generali obiettivi di interesse pubblico;
- la coerenza della proposta di programma integrato con gli Obiettivi e i Criteri d'indirizzo del Documento di Inquadramento;
- l'ammissibilità di proposte in variante che implicino anche modifiche o integrazioni del Documento di Inquadramento. In tal caso il Nucleo di valutazione, sulla base degli indirizzi dell'amministrazione e delle proposte di programma presentate, esprime il parere per l'adeguamento del Documento stesso.

ART.13 - MONITORAGGIO DEL PIANO E DELLA SUA ATTUAZIONE

13.1. Per il monitoraggio e le verifiche dello stato di attuazione del PGT provvede la Giunta Comunale, acquisito il parere consultivo del Dirigente del Settore Tecnico.

13.2. – La Giunta Comunale avrà il compito di:

- verificare periodicamente l'attuazione del Piano e valutare l'incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente;
- predisporre un rapporto periodico sullo stato di attuazione e divulgare una sintesi non tecnica delle verifiche di cui al punto precedente;
- definire proposte per l'utilizzo delle dotazioni volumetriche del Documento di Piano in funzione degli interessi generali della città.